

***FEDERAZIONE ITALIANA
TRIATHLON***

***REGOLAMENTO GIUDICI
DI GARA***

2008

INDICE
Parte Prima
Istituzione e Definizione del Gruppo Giudice di Gara

Art.1 – Costituzione e Compiti del Gruppo Giudici di Gara	3
Art.2 – Organi del Gruppo Giudici di Gara	3

Parte Seconda
Soggetti

Art.3 – La Commissione Nazionale Giudici di Gara	3
Art.4 – Requisiti per l'Elezione	4
Art.5 – Modalità di Elezione della C.N.G.	4
Art.6 – Segretario Nazionale Giudici	4
Art.7 – Designatore Federale Giudici	4
Art.8 – Responsabile dei Giudici Elaboratori	5

Organi Periferici

Art.9 – Il Responsabile Regionale	5
Art.10 – Il Responsabile di Macroarea	5
Art.11 – Modalità di Elezione del Responsabile Regionale	5
Art.12 – Compiti del Responsabile Regionale	5

Giudici di Gara

Art.13 – Categorie	6
Art.14 – Aspiranti Giudici di Gara	6
Art.15 – Giudici di Gara Effettivi	7
Art.16 – Giudici Nazionali	7
Art.17 – Giudici Regionali	7
Art.18 – Giudice Arbitro	8
Art.19 – Giudice di Settore	8
Art.20 – Giudici Internazionali	8
Art.21 – Giudici Elaboratori	9
Art.22 – Giudici di Giornata	9
Art.23 – Centro Classifiche	9

Parte Terza
Diritti – Doveri – Sanzioni

Art.24 – Diritti	10
Art.25 – Doveri	10
Art.26 – Infrazioni Disciplinari	11

Norme Finali

Art.27 – Regolamenti Federali	11
Art.28 – Entrata in Vigore	11

Allegati:

Allegato A – Organigramma della Struttura Giudici	12
---	----

Parte Prima

Istituzione e Definizione del Gruppo Giudici di Gara

Art.1 – Costituzione e Compiti del Gruppo Giudici di Gara

1.01 La Federazione Italiana Triathlon, denominata FITri, allo scopo di garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni disputate sul territorio nazionale, costituisce il Gruppo Giudici di Gara, denominato G.G.G..

1.02 Il G.G.G. è un organo tecnico che opera autonomamente sotto la vigilanza della FITri.

1.03 La FITri mantiene i rapporti istituzionali con il G.G.G. tramite un Referente Federale, nominato tra i membri del Consiglio Federale FITri.

1.04 Il compito dei Giudici di Gara è di far rispettare i regolamenti nazionali ed internazionali nonché le disposizioni stabilite dai competenti organi FITri e/o internazionali durante lo svolgimento della loro attività.

Art.2 – Organi del Gruppo Giudici di Gara

2.01 Gli Organi del G.G.G. sono:

- La Commissione Nazionale Giudici;
- I Responsabili Regionali o di Macroarea;
- I Giudici di Gara.

Parte Seconda

Definizione dei Soggetti

Art.3 – La Commissione Nazionale Giudici

3.01 La Commissione Nazionale Giudici, denominata C.N.G. viene eletta da tutti i giudici di gara effettivi.

3.02 La C.N.G. è composta da:

- un Segretario Nazionale;
- un Designatore Nazionale;
- un Responsabile dei Giudici Elaboratori.

3.03 La C.N.G. deve svolgere i seguenti compiti:

- dirigere l'attività dei Giudici di Gara;
- designare e convocare le giurie per i Campionati Nazionali e Gare Internazionali;
- segnalare i Giudici di Gara idonei a frequentare i corsi per l'attività internazionale.
- segnalare ai competenti organi di giustizia le mancanze dei giudici al fine di far adottare i provvedimenti disciplinari opportuni;
- esamina la relazione annuale tecnica, predisposta dal Segretario Nazionale, sull'attività svolta da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale;
- verificare le schede di valutazione degli aspiranti giudici e deciderne il passaggio a ruolo;
- inviare ogni anno alla Federazione una relazione sullo sviluppo organizzativo del G.G.G.

3.04 La C.N.G. dura in carica per tutto il quadriennio olimpico e si rinnova entro 180 giorni dall'elezione del Consiglio Federale. L'incarico è rinnovabile senza limiti. In caso di dimissioni di un componente, o impossibilità a svolgere l'incarico assegnatogli, si procede ad elezione per la copertura del posto vacante tramite convocazione di Assemblea Elettiva Straordinaria.

3.05 In caso di accertato mal funzionamento della C.N.G., tale da impedire il regolare svolgimento anche di una sola gara di Campionato Italiano, per cause ad essa direttamente imputabili, o su richiesta della metà più uno dei Giudici di Gara Effettivi

tesserati per l'anno di riferimento, il Consiglio Federale procede alla convocazione entro 30 giorni di un'Assemblea Elettiva Straordinaria.

Art.4 – Requisiti per l'Elezione

4.01 Hanno diritto all'elettorato passivo e pertanto possono essere eletti tutti i Giudici Effettivi in regola con il tesseramento FITri.

4.02 Sono ineleggibili i Responsabili Regionali ed i Rappresentanti di Zona in carica.

Art.5 – Modalità dell'elezione della C.N.G.

5.01 Entro 180 giorni dall'elezione del Consiglio Federale, deve essere rieletta la Commissione Nazionale Giudici.

5.02 Coloro che intendono candidarsi a rivestire una carica nella C.N.G. dovranno inviare la propria candidatura per iscritto alla Segreteria FITri entro 30 gg. prima della data fissata per le elezioni, specificando il ruolo che si intende ricoprire.

5.03 Hanno diritto di voto tutti i Giudici di Gara Effettivi.

5.04 Ogni Giudice potrà esprimere un singolo voto per ognuna delle tre cariche della C.N.G.

5.05 Il voto si esprime attraverso schede prestampate. La scheda può essere inviata anche tramite posta purché trasmessa secondo le modalità stabilite dalla Segreteria Generale.

5.06 Al termine del proprio mandato la C.N.G. uscente convoca l'Assemblea Elettiva Ordinaria.

Art.6 – Segretario Nazionale Giudici

6.01 Il Segretario Nazionale dei Giudici:

- si occupa delle relazioni della C.N.G. con la Commissione Federale Giudici di Gara;
- coordina l'attività dei Responsabili Regionale o di Zona e con essi pianifica le attività di promozione e formazione dei nuovi Giudici;
- predispone corsi di formazione e aggiornamento per i Responsabili Regionali o di Zona;
- organizza corsi di formazione per gli Aspiranti Giudici;
- raccoglie le schede di valutazione relative al comportamento degli Aspiranti Giudici e verifica la segnalazioni di merito riguardanti i componenti del Gruppo Giudici;
- stila la relazione annuale tecnica sull'attività svolta;
- sentite le esigenze degli organi periferici, si attiva per la fornitura e la distribuzione dei materiali necessari ai Giudici di Gara per il corretto svolgimento dell'attività;
- nel caso di procedimenti disciplinari a carico dei Giudici di Gara, predispone la documentazione da sottoporre ai competenti organi di giustizia federale.

Art.7 Designatore Federale Giudici

7.01 Il Designatore Federale dei Giudici sceglie il Giudice Arbitro e pianifica la presenza dei Giudici nelle gare valide per i Campionati Nazionali che assegnano Titoli e per le Gare Internazionali.

7.02 Per tutte le altre gare verifica che i Responsabili Regionali o di Macroarea abbiano effettuato in modo adeguato le convocazioni nel territorio di loro competenza intervenendo in caso di ritardo o di mancanze.

7.03 Le designazioni sono effettuate valutando la qualità della gara, la vicinanza dei giudici al luogo della gara nonché la loro esperienza.

7.04 In accordo con il Segretario Nazionale ed i Responsabili Regionali o di Macroarea, può predisporre corsi di formazione e/o di aggiornamento.

Art.8 – Responsabile dei Giudici Elaboratori

8.01 Il Responsabile dei Giudici Elaboratori, in accordo con il Designatore Federale, svolge le seguenti funzioni:

- pianifica la presenza dei Giudici Elaboratori nelle gare valide per i Campionati Nazionali, le Gare Internazionali e le Gare di Rank;
- verifica che i Giudici Elaboratori, per ogni singola gara, provvedano all'inoltro dei risultati ufficiali della manifestazione alla Segreteria FITri entro le 24 ore successive il termine della manifestazione;
- provvede alla formazione dei nuovi Giudici Elaboratori ed all'aggiornamento di quelli esistenti, comunicando loro le nuove norme e le modifiche apportate ai programmi federali di gestione gara;
- elabora le statistiche delle presenze giudici per tutte le gare svolte sotto l'egida della FITri in collaborazione con il Designatore Federale e gli Organi Periferici.

Gli Organi Periferici

Art.9 – Il Responsabile Regionale

9.01 Il Responsabile Regionale è eletto dai Giudici Effettivi residenti nella stessa Regione.

9.02 L'elezione è possibile ove siano presenti almeno 5 Giudici Effettivi regolarmente tesserati.

9.03 I Responsabili Regionali durano in carica 4 anni

Art.10 – Il Responsabile di Macroarea

10.01 Il Responsabile di Macroarea è un responsabile regionale incaricato dalla C.N.G. a gestire l'attività dei giudici delle regioni limitrofe a quella di sua competenza, che non posseggono i requisiti minimi richiesti al fine di eleggere un proprio responsabile.

Art.11 – Modalità d'Elezione del Responsabile Regionale

11.01 L'elezione del Responsabile Regionale avviene ogni 4 anni.

11.02 Hanno diritto di voto tutti i Giudici di Gara Effettivi residenti nella regione, o nelle regioni limitrofe stabilite dalla FITri, in regola con il tesseramento FITri.

11.03 Il voto è validamente espresso anche per mezzo di delega. In questo caso ogni giudice con diritto di voto può essere portatore di una sola delega.

11.04 Possono essere eletti tutti i Giudici Effettivi in regola con il tesseramento FITri.

11.05 Le candidature devono essere formulate per iscritto e devono pervenire alla Segreteria FITri entro e non oltre i 30 giorni dalla data delle elezioni. Una copia della candidatura deve essere inviata entro lo stesso termine alla C.N.G.

Art.12 – Compiti del Responsabile Regionale o di Macroarea

12.01 I compiti del Responsabile Regionale o di Macroarea sono:

- designare e convocare le giurie per le gare che si svolgono sul territorio di competenza con l'esclusione dei Campionati Nazionali che assegnano Titoli e delle gare Internazionali;
- verificare che i Giudici Arbitri designati abbiano effettuato l'inoltro della documentazione ufficiale alla Segreteria FITri entro 24 ore dal termine della manifestazione gestita;

- reclutare aspiranti giudici ed organizzare riunioni e corsi per la loro formazione;
- inviare le schede di valutazione degli Aspiranti Giudici alla C.N.G. la quale, al termine del previsto tirocinio, provvederà a deliberarne il passaggio a ruolo o il rifiuto motivato;
- organizzare riunioni o corsi per l'aggiornamento dei Giudici Effettivi già presenti in organico.

12.02 Al termine di ogni anno agonistico il Responsabile invia alla C.N.G. nonché alla Segreteria FITri, una relazione sullo sviluppo organizzativo regionale, per consentire, alla C.N.G., le opportune valutazioni di merito e l'adozione dei provvedimenti di competenza.

12.03 Gli eventuali costi sostenuti per lo svolgimento dell'attività saranno rimborsati dal Comitato Regionale FITri di appartenenza.

12.04 Qualora il Responsabile Regionale o di Macroarea non provveda allo svolgimento dei propri compiti, la C.N.G. è tenuta a segnalare alla Federazione l'inadempienza per consentire l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari.

Giudici di Gara

Art.13 – Categorie

13.01 I Giudici di Gara si suddividono nelle seguenti categorie:

- Aspiranti Giudici di Gara;
- Giudici di Gara Effettivi.

13.02 Tutti i Giudici di Gara Effettivi possono assumere provvedimenti disciplinari nei confronti degli atleti che violano i regolamenti sul campo di gara.

Art.14 – Aspiranti Giudici di Gara

14.01 Al fine di ottenere la qualifica di Aspirante Giudice di Gara è necessario frequentare l'apposito corso di formazione tenuto dal personale preposto, e superare gli esami teorico-pratici secondo le modalità previste dalla C.N.G.

14.02 Il Corso di Formazione si terrà annualmente entro il 30 marzo di ogni anno ed avrà la durata complessiva di n. 2 giorni secondo il seguente calendario:

- 1° Giorno: formazione ed aggiornamento;
- 2° Giorno: esame di abilitazione.

14.03 I costi sostenuti, al fine di partecipare al suddetto corso, sono interamente a carico dei partecipanti. Il costo del corso è pari ad € 27,00.

14.04 I requisiti richiesti per partecipare al suddetto corso sono:

- essere cittadini italiani o cittadini stranieri residenti in Italia con padronanza della lingua italiana;
- aver compiuto il 18°anno di età;
- aver inoltrato domanda alla FITri contenente, oltre ai dati anagrafici, indirizzo di residenza e recapito telefonico.

14.05 Durante la stagione agonistica, al fine di valutare la competenza acquisita durante i corsi, l'Aspirante Giudice deve assistere, affiancato da un giudice di provata esperienza, ad almeno due gare ufficiali.

14.06 La C.N.G. delibera il passaggio dell'Aspirante Giudice a ruolo di Giudice Effettivo sulla base delle relazioni elaborate dai giudici incaricati di affiancarlo durante le gare ufficiali.

14.07 Qualora un Aspirante Giudice non sia ritenuto idoneo al passaggio di ruolo, dovrà nuovamente seguire l'iter formativo previsto. In caso di reiterato, nonché motivato, rifiuto della C.N.G., sarà interdetta la possibilità di far parte del G.G.G..

Art.15 – Giudici di Gara Effettivi

15.01 Fanno parte della categoria dei Giudici di Gara Effettivi tutti gli Aspiranti Giudici che si trovano nelle condizioni di cui all'art.14 del presente regolamento

15.02 I Giudici di Gara Effettivi si suddividono in base alla formazione ed ai ruoli ricoperti nelle seguenti categorie:

- Giudici Nazionali;
- Giudici Regionali;
- Giudici Internazionali;
- Giudici Elaboratori.

15.03 Il Tesseramento va rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno agonistico per mezzo dei moduli ufficiali FITri.

15.04 La qualifica di Giudice di Gara Effettivo si perde qualora un giudice non effettui per due anni consecutivi attività sul campo. In ogni caso è fatta salva la possibilità di rientrare a far parte del G.G.G. previo espletamento dell'iter previsto all'art.14.

15.05 E' fatto obbligo ai Giudici di conoscere e applicare i regolamenti FITri, ITU ed ETU.

Art.16 – Giudici Nazionali

16.01 I Giudici di Gara Nazionali verificano l'osservanza dei regolamenti da parte degli atleti durante lo svolgimento delle competizioni.

16.02 I Giudici di Gara Nazionali si suddividono in:

- Giudici Arbitro;
- Giudici di Settore.

16.03 Sono Giudici di Gara Nazionali di diritto gli appartenenti alle seguenti categorie:

- I Componenti della Commissione Nazionale Giudici (CNG);
- I Responsabili Regionali o di Macroarea;
- I Giudici Internazionali;

16.04 Coloro che non rientrano nelle categorie indicate dal precedente comma potranno diventare GIUDICI NAZIONALI dopo la frequenza di un corso di formazione e il superamento dell'esame finale, purchè siano tesserati da almeno 2 anni e nell'anno precedente all'esame di abilitazione abbiano svolto almeno 5 servizi di giuria in gare di rank.

16.05 Il Corso di Formazione si terrà annualmente ed avrà la durata complessiva di n. 1 giorni secondo il seguente calendario:

- 1° Giorno: formazione, aggiornamento e a seguire esame di abilitazione.

16.06 I costi sostenuti, al fine di partecipare al suddetto corso, sono interamente a carico dei partecipanti. La quota di iscrizione al corso è pari a euro 27,00

16.08 I Giudici Nazionali possono arbitrare fuori dalla propria regione d'appartenenza o macroarea, ma in questi casi, la convocazione deve essere concordata con il designatore nazionale

Art.17 – Giudici Regionali

17.01 Sono Giudici di Gara Regionali tutti i Giudici Effettivi che non rientrando nella categoria ex art. 16 possono svolgere la loro attività in tutte le competizioni che si svolgono nel territorio regionale di appartenenza o nella Macroarea ad eccezione dei Campionati Italiani e delle Gare Internazionali.

17.02 In caso di comprovate esigenze di natura tecnica, i giudici regionali possono effettuare il solo servizio di giuria, e non di giudice arbitro, nei Campionati Italiani e nelle Gare Internazionali che si svolgono sul territorio regionale di appartenenza o macroarea.

17.03 I Giudici Regionali possono arbitrare fuori dalla regione d'appartenenza o macroarea ma, in questi casi, la convocazione deve essere concordata con il designatore nazionale.

Art.18 – Giudice Arbitro

18.01 La qualifica di Giudice Arbitro (G.A.) è assegnata, per ogni gara, ad un Giudice di Gara Nazionale a cui è attribuito il coordinamento della giuria della quale è l'unico responsabile.

18.02 Il G.A. è scelto dal Designatore Federale per le gare di Campionato Italiano e Internazionali, dal Responsabile Regionale o di Macroarea per tutte le altre gare.

18.03 Il G.A. designato per le gare in calendario FITri ha il compito di:

- controllare che vengano rispettati i Regolamenti Federali, il regolamento della manifestazione sportiva, nonché tutte le eventuali norme supplementari emanate dalla FITri;
- verificare che l'atleta sia validamente tesserato;
- distribuire i compiti fra i Giudici di Gara a sua disposizione e coordinarne l'attività sul campo;
- sovrintendere al funzionamento della giuria e decidere in caso di disaccordo fra i giudici di Gara;
- usare esclusivamente la modulistica ufficiale in dotazione e inviarla entro le 24 h successive il termine della manifestazione gestita alla Segreteria FITri, corredata da eventuali note o rilievi;
- in assenza del Delegato Tecnico verificare la regolarità del campo gara, i percorsi, i ristori, l'assistenza sanitaria etc.
- in presenza del Delegato Tecnico provvede a segnalargli le eventuali mancanze organizzative rilevate da Lui o dai suoi collaboratori.

Art.19 – Giudice di Settore

19.01 Sono Giudici di Settore i Giudici Nazionali ai quali sono attribuiti, sul campo di gara, compiti specifici di gestione nei vari settori in cui la manifestazione si svolge.

19.02 I Giudici di Settore devono:

- svolgere il ruolo loro assegnato attenendosi alle disposizioni del Giudice Arbitro e senza mai abbandonare la porzione di campo gara di loro competenza;
- tenere un comportamento consono al ruolo ricoperto, sia durante lo svolgimento della gara, sia nelle ore immediatamente precedenti e successive;
- informare il Giudice Arbitro degli eventuali provvedimenti presi nei confronti degli atleti, delle particolari inefficienze organizzative o di situazioni impreviste cui ha dovuto far fronte.

19.03 Una volta portato a termine il proprio compito, il Giudice di Gara è a disposizione per nuovi e/o ulteriori compiti.

Art.20 – Giudici Internazionali

20.01 Per ottenere la qualifica di Giudice Internazionale, è necessario frequentare i corsi formativi previsti dagli organi internazionali e sostenere gli esami teorico-pratici previsti.

20.02 Ai corsi formativi possono partecipare tutti i Giudici Nazionali secondo le modalità previste da ITU e ETU (numero massimo di partecipanti, etc.).

20.03 Per poter partecipare al corso di formazione per Giudice Internazionale è necessario:

- avere una buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta;

- aver svolto il ruolo di Giudice Arbitro in almeno 3 Gare Rank Nazionali nel corso della stagione sportiva precedente il corso;
- aver svolto servizio di giuria in almeno 1 gara ITU/ETU;
- essere in regola con il tesseramento.

20.04 I Giudici Internazionali svolgono le seguenti funzioni:

- Giudice Arbitro in Gare Internazionali svolte sul territorio nazionale e qualificate come Gare ITU/ETU in accordo con gli Enti Internazionali;
- se convocati direttamente da ITU/ETU, qualsiasi altro ruolo fuori dal territorio nazionale.

20.05 I Giudici Internazionali sono designati dai competenti organi ITU/ETU per le gare estere. Qualora la convocazione non fosse nominativa, il Designatore Federale effettua le convocazioni al fine di soddisfare le richieste pervenute.

Art.21 – Giudici Elaboratori

21.01 La qualifica di Giudice Elaboratore può essere acquisita da tutti i Giudici di Gara Effettivi purché abbiano buone conoscenze informatiche (software/hardware) nonché buona conoscenza dei sistemi MS DOS e WINDOWS.

21.02 I Giudici Elaboratori, tramite il software per la Gestione delle Gare FITri, svolgono i seguenti compiti:

- redigono gli ordini di partenza e le classifiche delle gare;
- prevedono l'assegnazione di titoli nazionali e/o di punteggio Rank;
- si rapportano con i Responsabili del Servizio di Cronometraggio Ufficiale della manifestazione;
- trasmettono le classifiche all'Ufficio Gare FITri entro le 24 h successive il termine della gara.

Art.22 – Giudici di Giornata

22.01 Sono Giudici di Giornata tutti quei volontari che l'organizzatore della competizione sportiva mette a disposizione del Giudice Arbitro al fine coadiuvarlo nella gestione della gara.

22.02 I Giudici di Giornata svolgono compiti di natura ausiliaria che non necessitano la conoscenza né l'applicazione dei regolamenti federali.

22.03 I Giudici di Giornata non hanno l'obbligo del tesseramento e perdono tale qualifica al termine della manifestazione.

22.04 I Giudici di Giornata devono essere forniti dall'organizzatore e non hanno diritto a nessun rimborso o diaria.

Art.23 – Centro Classifiche

23.01 Il Centro Classifiche ha lo scopo di gestire le classifiche di tutti i Campionati Italiani nonché di tutte le manifestazioni di rilievo Internazionale – ITU/ETU – che si svolgono sul territorio nazionale.

23.02 Il Coordinamento del Centro è affidato ad un Responsabile che è indicato, annualmente, con delibera del Consiglio Federale.

23.03 Sono componenti del Centro Classifiche i Giudici Elaboratori i quali svolgono i servizi di elaborazione delle classifiche di tutte le gare che assegnano i Titoli Italiani.

23.04 Il Responsabile individua tra i Giudici Elaboratori dei responsabili territoriali per le seguenti aree:

- NORD – OVEST;
- NORD – EST;
- CENTRO;
- SUD.

23.05 I suindicati Responsabili Territoriali svolgono i medesimi compiti del Responsabile del Centro nell'ambito delle competizioni per le quali sono convocati.

Parte Terza Diritti – Doveri – Sanzioni

Art.24 – Diritti

24.01 La permanenza nei ruoli dei Giudici di Gara è volontaria e non da diritti particolari al di fuori di quanto contemplato dal presente regolamento ivi compresa l'assegnazione di particolari e specifici incarichi.

Numero **MASSIMO** di giudici convocabile per tipologia di gara :

Tipologia	Rank	G.Arbitro	G.Settore	G.Elaboratore	Totale
Mini Aquathlon		1	1		2
Aqu.Classico		1	1		2
Aqu.Promozion.		1	1		2
Aqu.Sprint		1	1		2
Aquathlon Kids		1	1		2
Mini Duathlon		1	1		2
Dt.Promo MTB		1	1		2
Dt.Sprint MTB	SI	1	3	1	5
Duath.Corto	SI	1	3	1	5
Duathlon	SI	1	3	1	5
Duathlon Medio	SI	1	3	1	5
Duathlon Kids		1	2		3
Dt.Sprint	SI	1	2	1	4
Dt.Super Sprint		1	2		3
Duath.Corto	SI	1	2	1	4
MTB					
Dt.Promozionale		1	1		2
Run Bike		1	1		2
Run Bike Kids		1	1		2
Mini Run Bike		1	1		2
Mini Triathlon		1	2		3
Tr.Promozionale		1	2		3
Tr.Sprint	SI	1	3	1	5
Tr.Super Sprint		1	2		3
Sprint MTB	SI	1	3	1	5
Tr.Olimpico	SI	1	3	1	5
MTB					
Tr.Super Lungo		1	3		4
Triathlon Kids		1	2		3
Tr.Doppio	SI	1	3	1	5
Olimpico					
Tr.Medio	SI	1	3	1	5
Tr.Olimpico	SI	1	3	1	5
WT-		1	1		2
Promozionale					
WinterTriathlon		1	1		2

24.02 Le convocazioni devono essere effettuate tenendo presente, oltre la suindicata tabella, anche le seguenti condizioni:

- Per le gare in piscina è necessario aumentare i giudici di settore di due unità con l'ausilio di giudici di giornata che dovranno essere forniti dall'organizzatore.
- Per le gare valide come Titolo Nazionale o gara Internazionale è necessario prevedere anche il Giudice Elaboratore.

- Requisiti massimi per gare di attività giovanile fino a 50 atleti ; oltre , 1 giudice ogni 50 ragazzi con l'ausilio di giudici di giornata che dovranno essere forniti dall'organizzatore;
- Requisiti massimi per gare agonistiche fino a 250 atleti ; oltre , 1 giudice ogni 100 atleti.
- Se il campo di gara prevede due zone cambio è necessario integrare la giuria con 2 giudici di gara;
- Per tutte le gare sotto i 50 atleti la convocazione sarà del solo giudice arbitro;
- Le gare a staffetta, indipendentemente dalla composizione e dalla modalità di svolgimento, equivalgono a 1 atleta ai fini delle integrazioni
- Le convocazioni devono essere effettuate entro 10 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione.
- Eventuali deroghe, opportunamente motivate ed accompagnate da richiesta scritta, saranno da concordarsi con il Designatore Federale o il Segretario del Gruppo Giudici.
-

Art.25 – Doveri

25.01 I Giudici di Gara sono tenuti ad osservare il presente regolamento nonché tutti gli altri Regolamenti FITri che accettano con il tesseramento.

25.02 I Giudici di Gara convocati, hanno diritto a:

- rimborso spese secondo le normative federali;
- ricevere ospitalità da parte delle Società Organizzatrici (vitto ed eventuale alloggio);
- ricevere i regolamenti federali e gli eventuali aggiornamenti;
- avere in dotazione la Divisa Ufficiale e l'abbigliamento per i giudici di gara.

25.03 I Giudici di Gara hanno , inoltre, il dovere di:

- comunicare in tempo utile l'impedimento a partecipare a gare e/o riunioni per le quali stati designati e/o convocati;
- presentarsi sul campo di gara prima della manifestazione sportiva con congruo anticipo;
- indossare la Divisa Ufficiale solo durante l'espletamento delle loro funzioni;

25.04 Le richieste di rimborsi spese, corredate dai documenti in originale, devono essere presentate secondo la normativi FITRI vigente in materia.

Art.26 – Infrazioni Disciplinari

26.01 Costituisce infrazione disciplinare, passibile di sanzione, ogni azione e/o omissione volta a contravvenire e/o a violare:

- il presente regolamento e/o gli altri regolamenti federali;
- le delibere e le decisioni della C.N.G. preventivamente approvate dal Consiglio Federale;
- il principio fondamentale di lealtà e correttezza.

E' considerata infrazione disciplinare, inoltre, l'arrecare pregiudizio materiale e/o morale alla Federazione e/o ai suoi organi e soggetti.

26.02 I Giudici di Gara rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa.

26.03 La C.N.G. può segnalare, ai competenti organi federali, tutte quelle condotte lesive della dignità di altri giudici, dell'intera categoria nonché tutti i comportamenti elusivi la normativa federale in vigore.

26.04 L'ignoranza del presente regolamento e dell'intera normativa federale non può essere invocata a nessun effetto.

Norme Finali

Art.27 – Regolamenti Federali

27.01 Il presente Regolamento non può derogare ad alcuna norma contenuta nei Regolamenti Federali.

27.02 Nel caso in cui una modifica o una nuova norma contenuta in un Regolamento Federale renda non più valida una norma contenuta nel presente regolamento, quest'ultima s'intende annullata e sostituita dalla normativa entrata in vigore.

Art.28 – Entrata in Vigore

28.01 Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Federale.

Organigramma Struttura Giudici

